

OPPOSIZIONE AL VERBALE DI ACCERTAMENTO DI VIOLAZIONE DEL CODICE DELLA STRADA (Art. 204-bis CDS, art 7 D.lgs 150/2011.)

Schema di Valeria VASAPOLLO

CONTROVERSIA REGOLATA DAL RITO DEL LAVORO (art 7 D.lgs 150/2011)

Sono esclusi gli articoli 413, 415, settimo comma, 417, 417-bis, 420-bis, 421, terzo comma, 425, 426, 427, 429, terzo comma, 431, dal primo al quarto comma e sesto comma, 433, 438, secondo comma, e 439 del codice di procedura civile, salvo che siano espressamente richiamati

PROPOSIZIONE DELLA CAUSA con DEPOSITO DEL RICORSO

Il ricorso deve contenere gli elementi indicati dall'art. **414** c.p.c.

Il ricorso deve essere proposto, a **pena di inammissibilita'**, entro **trenta giorni** dalla data di contestazione della violazione o dalla notificazione del verbale di accertamento, ovvero entro sessanta giorni se il ricorrente risiede all'estero.

Il ricorso è altresì **inammissibile** se è stato previamente presentato ricorso **ricorso al prefetto** ai sensi dell'articolo 203 CDS

COSTITUZIONE DEL RICORRENTE: ISCRIZIONE A RUOLO CON DEPOSITO DEL RICORSO NELLA CANCELLERIA DEL GIUDICE COMPETENTE UNITAMENTE AI DOCUMENTI IN ESSO INDICATI.

Il ricorso può essere **depositato anche a mezzo del servizio postale**

IL GIUDICE FISSA CON DECRETO LA DATA DELL'UDIENZA:

Il Giudice CON **DECRETO PRONUNCIATO FUORI UDIENZA** può **SOSPENDERE** il provvedimento opposto in caso di **pericolo imminente di un danno grave e irreparabile**.

La sospensione, tuttavia, diviene **inefficace** se non e' confermata, entro la prima udienza successiva, con ordinanza non impugnabile.

Con il decreto di fissazione dell'udienza il giudice **ordina all'autorita' che ha emesso il provvedimento impugnato di depositare** in cancelleria, **dieci giorni** prima dell'udienza fissata, copia del rapporto con gli atti relativi all'accertamento, nonche' alla contestazione o notificazione della violazione

**IL RICORSO E IL DECRETO SONO
NOTIFICATI, A CURA DELLA
CANCELLERIA, ALL'OPPOSENTE E AGLI
OPPOSTI**



UDIENZA

Possibilità di sospensione dell' efficacia del provvedimento impugnato, se richiesto e sentite le parti, con **ORDINANZA NON IMPUGNABILE**, se ricorrono gravi e circostanziate ragioni esplicitamente indicate nella motivazione (ART. 5 D.lgs. 150/11);



a) Il Giudice dichiara con sentenza il ricorso inammissibile
- se e' proposto oltre il termini di **trenta giorni** dalla data di contestazione della violazione o dalla notificazione del verbale di accertamento
- se è stato **previamente presentato ricorso al prefetto** ai sensi dell'articolo 203 CDS

b) Il Giudice convalida con ordinanza appellabile il provvedimento opposto e provvede sulle spese **se l'opponente o il suo difensore non si presentano** senza addurre alcun legittimo impedimento, salvo che l'illegittimità del provvedimento risulti dalla documentazione allegata dall'opponente, ovvero l'autorità che ha emesso il provvedimento impugnato abbia omesso il deposito copia del rapporto con gli atti relativi all'accertamento, nonché alla contestazione o notificazione della violazione

c) Il giudice accoglie l'opposizione quando non vi sono prove sufficienti della responsabilità dell'opponente.

d) Il Giudice rigetta l'opposizione



Con la **SENTENZA** che **accoglie** l'opposizione il giudice può annullare in tutto o in parte il provvedimento opposto;
Con la **SENTENZA** che **rigetta** l'opposizione il giudice determina l'importo della sanzione in una misura compresa tra il minimo e il massimo edittale stabilito dalla legge per la violazione accertata.



DEPOSITO DELLA SENTENZA E COMUNICAZIONE ALLE PARTI (ART. 430 C.P.C)